



STUDIO MARCONI & PARTNERS

*P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664*



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: LE ENTRATE CHIARISCONO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL REGIME DEL “PERFEZIONAMENTO PASSIVO IVA”

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di una videoconferenza tenutasi il 14 aprile 2011, ha fornito un importante chiarimento in relazione al c.d. “**perfezionamento passivo**”, ossia quel regime che consente agli operatori economici di esportare temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea merci comunitarie per sottoporle a operazioni di trasformazione, e successivamente di immettere i prodotti risultanti dalla lavorazione in libera pratica in esenzione totale dai dazi all'importazione.

In effetti i beni, al momento dell'uscita dal territorio comunitario, vengono sottoposti a un regime doganale sospensivo in modo tale che quando rientrano in Europa possano pagare dazi e Iva solo ed unicamente sul valore determinato dalla lavorazione a cui sono stati sottoposti all'estero.

Il nuovo regime delle prestazioni di servizi in vigore dall'1/01/10 aveva fatto sorgere il dubbio che occorresse assolvere l'imposta due volte:

- ➔ una prima in dogana;
- ➔ una seconda attraverso l'autofatturazione da parte del committente della prestazione di servizi (la lavorazione).

Proprio su questo punto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come deve essere assolta l'imposta con riferimento a tale “valore incrementale” sul bene, costituito appunto dalla lavorazione. Di conseguenza:

- ➔ i servizi di lavorazione eseguiti in un Paese terzo su beni destinati a essere reimportati devono essere assoggettati a Iva tramite autofattura della prestazione ricevuta, senza scontare l'identico tributo anche in dogana al momento della loro reintroduzione;
- ➔ la reintroduzione del bene nel territorio comunitario risulta irrilevante sotto il profilo impositivo Iva previa presentazione dell'autofattura con la quale si documenta il fatto che l'Iva risulta già assolta sulla lavorazione in questione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.